

COMUNE DI CAMPERTOGNO
PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI SEDUTA
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

OGGETTO: Art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e relative tariffe.

L'anno duemila ventuno addì ventisette del mese di maggio alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco presso la sala consiliare in C.so Umberto I n° 18 nelle persone dei Signori.

Cognome e Nome	Presente
1. FORNARELLI ELISA - Sindaco	si
2. GILARDONE ALESSANDRO - Vice Sindaco	si
3. FERRARIS MICHELE - Consigliere	si
4. CARMELLINO GIULIANO - Consigliere	si
5. ARDIZZONE MARTINA - Consigliere	no
6. LORA MORETTO SERGIO - Consigliere	si
7. PETRALIA ENRICA - Consigliere	no
8. MASSAROTTI LUCA - Consigliere	si
9. SERRA IOLE - Consigliere	si
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	2

Con l'intervento (in videoconferenza) e l'opera del Segretario Comunale Dr.ssa Mollia Antonella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora FORNARELLI ELISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che il D.M. 14.01.2021 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria;

D E L I B E R A

1. di approvare il «Regolamento comunale del nuovo canone unico patrimoniale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021;
3. di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.

4. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara la regolarità tecnica della proposta di deliberazione innanzi riportata, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo n°267 in data 18/08/2000 e s. m. ed i.;

Il Responsabile del Servizio
Alessandro Faggian

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione enunciata dal Sindaco;

Preso atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio

Con voti unanimi favorevoli 7 palesemente espressi.

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e proposizione la deliberazione espressa dal Sindaco riferita all'approvazione

Successivamente, il Consiglio Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fornarelli Rag.Elisa

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mollia Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000)

Reg. n.

Certifico io sottoscritto Poltronieri Stefano – Messo Comunale , che copia del presente verbale è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, delle Legge 18/06/2009 n.69).

Lì,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 4° del Testo Unico degli Enti Locali – D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del Nuovo Testo Unico – D.Lgs. 267 in data 18/08/2000.

Lì ,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE